



ACCORDO DI PROGRAMMA

Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha previsto che i Consorzi di Bonifica, per l'esercizio delle proprie funzioni, possono stipulare convenzioni ed accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri Enti locali.

L'anno 2018 il giorno 23 (ventitrè) del mese di gennaio tra le parti sotto elencate:

- Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo ing. Marco Puiatti nato a Tolmezzo (UD) il 22.03.1959, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli con delibera di Giunta Regionale n. 1087 in data 29/06/2016;
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con sede in via Augustea 25 ad Este (PD), C.F. 91022300288, rappresentato dal Presidente pro-tempore Michele Zanato, nato il 17/12/1974 ad Este (PD);
- Comune di Stanghella, con sede in Piazza R.O. Pighin 38 a Stanghella (PD), C.F. 82001410289, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Moscardi Sandro, nato il 27/03/1962 a Monselice (PD);

PREMESSO CHE

La rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di Bonifica trova completamento funzionale con una fitta maglia di scoline, fossi e capifossi di competenza di privati e Enti Pubblici. Questo fitto intreccio di opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il mantenimento funzionale di tutto il sistema attraverso una costante e coordinata attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La rete di affossature private del territorio rurale e quella in capo ai Comuni ha visto limitata negli ultimi anni l'attività manutentoria, ridotta in molti casi alle sole operazioni di sfalcio delle sponde; sono quindi venute a mancare importanti operazioni manutentorie periodiche relative allo spurgo del fondo e alla ripresa delle frane spondali, con la conseguente riduzione della funzionalità idraulica di tale importante quota della rete di scolo delle acque meteoriche.

Nei territori di bonifica idraulica, infatti, alla fitta rete di scolo interpodereale e comunale, con riferimento anche a quella decorrente lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l'importante compito di accogliere in un primo invaso le acque meteoriche - che, sempre più spesso, hanno origine da eventi di pioggia di elevata intensità - impedendo loro di causare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate. Diversamente, nella fascia collinare e pedemontana veneta, dove le acque di pioggia ricaricano la falda profonda, la rete idraulica che decorre lungo le proprietà private e le strade comunali assolve importanti ruoli idraulici; ciò in quanto la medesima deve veicolare nei corsi d'acqua principali la quota di precipitazioni che per le caratteristiche dei terreni agricoli o la impermeabilizzazione delle aree urbanizzate, non può penetrare nel suolo, raggiungendo la falda profonda.

Tali considerazioni portano a ritenere che la fitta maglia idraulica di cui sopra partecipi attivamente nel garantire la sicurezza idraulica del territorio e dei beni mobili e immobili che in esso si trovano.

A tal proposito, la Giunta regionale, con deliberazione 29 settembre 2014, n.1767, ha avviato una serie di attività finalizzate ad un miglior governo del territorio, al fine di favorire l'invaso delle acque nella rete idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i problemi idraulici; la medesima deliberazione ha, altresì, previsto che per la realizzazione degli interventi in argomento i Comuni – anche associati tra loro nell'ambito del medesimo accordo di programma – possono attivarsi, assieme al Consorzio di Bonifica e con il contributo della Giunta regionale e della proprietà consorziata, per intervenire nella maglia idraulica territoriale al fine di rimuovere le situazioni di criticità.

Il Consorzio di Bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del/dei Comune/i interessato/i, ha redatto e presentato, entro la scadenza del 15 novembre 2014, prorogata poi al 30 novembre 2014, agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo della Giunta regionale il piano degli interventi da realizzare nel quale trovano illustrazione i lavori sulla rete idraulica non demaniale finalizzati a garantire la funzionalità delle opere di bonifica, favorendo il deflusso delle acque meteoriche, nonché l'abbassamento della falda freatica.

La Giunta regionale, con la citata deliberazione n.1767/2014, ha destinato al riconoscimento di contributi ai Consorzi di Bonifica per la realizzazione degli interventi in argomento, previsti negli accordi di programma con i Comuni, l'importo complessivo di € 4.390.000,00 disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per € 890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 "Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 - Interventi per far fronte ai danni causati dall'innalzamento delle falde acquifere (Art.18, c.1, lett. g, L.R.02/04/2014, n.11" e per € 3.500.000,00 sul capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 "Piano straordinario di interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010 (Art. 10, L.R. 06/04/2012, n.13)".

Con deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzi di bonifica e Comuni. Inoltre, con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, nel prendere atto delle domande presentate dai Consorzi di bonifica del Veneto, sono state ripartite le somme a disposizione per l'iniziativa in argomento impegnando, a favore del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, l'importo complessivo di € 264.000,00 a carico del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

1. Condizioni

Ai fini della sottoscrizione del presente accordo di programma tra la Giunta regionale, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ed il Comune di Stanghella interessato, come riportato nell'istanza comunale in data 07/11/2014 prot.n.8383 e nella Determinazione comunale n. 426 del 10/08/2017, si dà atto che:

- la popolazione residente nel territorio comunale è inferiore ai 20.000 abitanti;
- il Regolamento Comunale prevede che, qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale non provveda al ripristino ed alla manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata una Ordinanza del Sindaco con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario;
- il Comune ha adottato formale provvedimento con il quale ha espresso la volontà di affidare l'incarico professionale per la redazione del Piano delle Acque. Il Comune, comunque, si impegna ad adottare il medesimo Piano entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo;
- il Comune partecipa nella spesa per l'esecuzione degli interventi con una quota di cofinanziamento, non inferiore al 20% dell'importo dei lavori e delle forniture da eseguire (al netto di I.V.A., spese connesse e oneri accessori), pari a € 5.960,00;
- il comune di Stanghella garantisce che la soglia minima del 20% di cui al punto precedente sarà rispettata anche a conclusione dei lavori;
- la quota di spesa non coperta dal contributo regionale o che non potrà essere posta a carico dei privati per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere minori, rimane a carico del Comune;

- l'intervento previsto garantisce la funzionalità delle opere per il deflusso delle acque meteoriche nella rete idraulica di bonifica;

2. Finalità.

Il presente accordo costituisce un atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte nella realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, conformemente a quanto previsto nei Piani delle Acque dei Comuni interessati, al fine di garantire un primo invaso delle acque meteoriche e la loro veicolazione, impedendo loro di cagionare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate.

Gli interventi manutentori ammissibili a finanziamento sono riconducibili allo scavo e messa in pristino della rete idraulica di competenza comunale, nonché di quella interpodereale, necessari per la rimozione delle situazioni di criticità idraulica del territorio; pertanto, sono esclusi dal presente accordo di programma gli interventi riguardanti i lavori e le forniture a esclusivo servizio della singola proprietà.

3. Individuazione degli interventi.

Per risolvere le condizioni di criticità presenti nella maglia idraulica territoriale del Comune di Stanghella, risulta necessario dare realizzazione a parte degli interventi previsti nell'istanza del 07/11/2014 dello stesso Comune ed inseriti nella Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica redatta a cura del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, allegata al presente Accordo di Programma di cui costituisce parte integrante e sostanziale, costituita dagli elaborati progettuali di seguito elencati:

- ✓ 1 - Relazione;
- ✓ 2 - Corografia;
- ✓ 3 - Ortofoto;
- ✓ 4 - Profili longitudinali e sezioni trasversali;
- ✓ 5 - Stima dei costi;
- ✓ 6 - Documentazione fotografica.

Il quadro economico di spesa dei lavori da realizzare è così articolato:

- lavori a base d'asta	€.	13.356,17
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	500,00
- spese generali	€.	2.500,00
- I.V.A. (22% su lavori, oneri per la sicurezza e spese generali)	€.	3.598,36
- arrotondamento	€.	<u>45,47</u>
IMPORTO TOTALE	€.	20.000,00

Qualora gli interventi prevedano lavori a carico dei privati e del Comune, i relativi importi, articolati per le diverse tipologie di opera (es. ripresa spondale, spurgo di fondo, risezionamento d'alveo, rifacimento manufatti di attraversamento, etc.), dovranno venire distinti nel quadro economico di spesa di cui sopra, in quanto oggetto di diversa modalità di copertura della spesa; in tali casi dovrà essere redatto apposito elaborato che individua le proprietà private interessate dai lavori, nonché quelle per le quali risulta necessario l'accesso durante l'esecuzione dei medesimi.

4. Copertura della spesa.

Alla copertura della spesa per la realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale del Comune di Stanghella dell'importo complessivo di spesa di € 20.000,00 come da quadro economico di cui al precedente punto 3, concorrono:

- la Giunta regionale del Veneto per l'importo di € 14.040,00
- il Comune di Stanghella per l'importo di € 5.960,00.

Il contributo regionale di €. 14.040,00 viene riconosciuto a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede in Via Augustea, 25 – Este (PD), che ha redatto il Piano degli interventi nel quale sono previsti i lavori di cui al presente Accordo di programma.

5. Interventi in sostituzione dei privati.

Poiché la realizzazione dell'intervento richiede l'accesso ad aree private, lo stesso potrà venir compiuto solo successivamente all'avvenuta notifica ai proprietari interessati dall'ordinanza di diffida - emessa dal competente organo comunale - ad effettuare i lavori manutentori di carattere straordinario sulle opere idrauliche minori, eliminando, se del caso, quelle che comportano perdita della funzionalità idraulica.

6. Progettazione e approvazione delle opere.

Alla progettazione degli interventi di cui al presente Accordo di programma provvederà il Consorzio di Bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, avvalendosi degli Uffici Tecnici consortili, ovvero di service esterni; a tal fine saranno riconosciute al Consorzio le spese sostenute anche per il proprio personale, purché adeguatamente rendicontate ai sensi dell'art.51 della legge regionale n. 27/2003.

Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni necessari ad eccezione delle autorizzazioni per le occupazioni temporanee necessarie alla esecuzione dei lavori che sono a carico del Comune.

Ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il presente Accordo di programma provvederà a porre in essere ogni attività amministrativa connessa alle proprie competenze, al fine di garantire la realizzazione degli interventi manutentori in argomento con ogni possibile tempestività.

Ai sensi dell'art.34 della legge regionale n. 12/2009, l'approvazione del Progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli stessi.

Stante la natura degli interventi, che riguardano la maglia idraulica territoriale gravante principalmente sulla proprietà privata, l'approvazione del progetto delle opere in argomento è di competenza del Comune nel cui territorio ricadono i medesimi.

7. Modalità di realizzazione dei lavori.

All'esecuzione dei lavori e forniture in appalto o in diretta amministrazione, nonché alla direzione dei lavori ed alla loro contabilizzazione, provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalle disposizioni vigenti.

8. Modalità di pagamento.

Il pagamento delle quote a carico dei soggetti firmatari del presente Accordo di programma sarà effettuato in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, sulla base della contabilità finale approvata con provvedimento del competente Organo consortile, della quale provvederà a prenderne atto ed a liquidare sul conto di Tesoreria Consortile il Comune interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte del Consorzio.

La gestione delle risorse finanziarie regionali avverrà secondo le norme della legge regionale di contabilità n.39/2001.

9. Durata dei lavori.

I lavori dovranno essere conclusi entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta su motivata richiesta formulata alla Direzione regionale competente dal Consorzio di Bonifica per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.

10. Disposizioni varie.

E' ammessa la redazione di varianti alle opere di progetto la cui esecuzione e spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma.

11. Modalità di sottoscrizione dell'Accordo

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q. bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

12. Registrazione e bolli

La registrazione del presente Accordo verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

13. Vigilanza sulla attuazione dell'Accordo di collaborazione

L'attività di vigilanza sull'attuazione del presente Accordo è esercitata dal Direttore regionale della Direzione Difesa del Suolo o suo delegato.

14. Pubblicazione.

Il presente Accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di Stanghella







Per il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Rapporto di verifica

Nome file: 7889124.pdf.p7m.p7m.p7m

Data di verifica: 22/02/2018 14:30:53

Versione software: ArubaSign 3.1.7

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Marco Puiatti	InfoCert Firma Qualificata 2	2	
2	 ZANATO MICHELE	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	
3	 Sandro Moscardi	InfoCert Firma Qualificata 2	4	
	Appendice A		5	